

REGOLARITÀ CONTABILE		Copia conforme all'originale della presente Determinazione viene trasmessa:
Somma stanziata	€	
Impegni assunti	€	
Disponibilità	€	
Impegno di cui alla presente	€	
Ulteriore disponibilità	€	
Assunto impegno di spesa al numero		
di €		
sul Capitolo del Bilancio		
In data		
Per la copertura finanziaria e per la regolarità contabile si esprime: PARERE FAVOREVOLE. 22 SET 2026		
IL RESPONSABILE ISTRUTTORIA (F.to Rag. F. Mastrandrea)	AREA TEC. E FINAN. FUNZ. DIR. FINANZE DIRIGENTE (F.to Dr. Aldo Carrozza)	

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Copia della Determina è pubblicata, ai sensi della L. 69/2009, sul sito internet "cmcalore.it" in data 23 SET. 2026 per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Addi 23 SET. 2026

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI
SEGRETARIA E AFFARI GENERALI
(F.to Dott. Antonio Nicoletti)

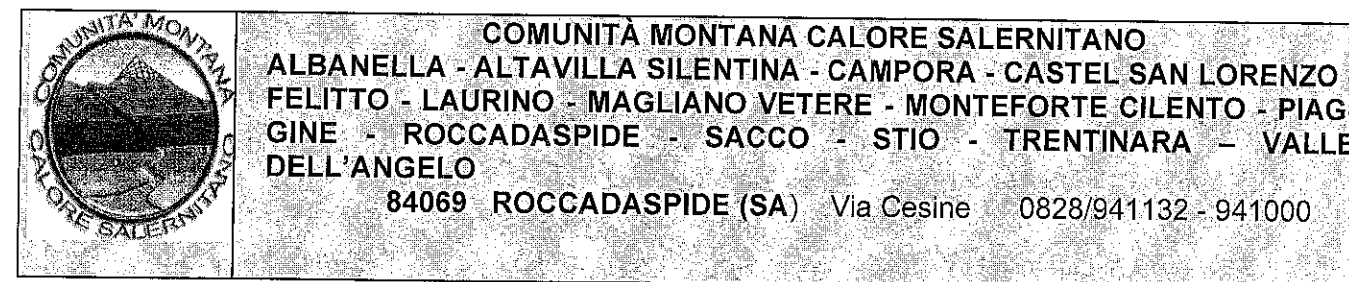
Si attesta, per quanto sopra, che copia della presente determina viene pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo Ente per quindici giorni consecutivi a partire dalla data 23 SET. 2026, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.lgs. 267/2000 e dell'art. 32 Legge 69/2009.

Addi 23 SET. 2026

IL SEGRETARIO F.F.
(F.to Dott. Aldo Carrozza)



COPIA



AREA TECNICA E FINANZIARIA

DETERMINA FUNZIONE DIRIGENZIALE SETTORE TECNICO

OGGETTO: Art. 17 D.lgs. n. 36/2023 - Gara telematica a procedura aperta, ex artt. 21 e 71 del D.Lgs. 36/2023, su piattaforma elettronica e-procurement E-TEMIS per "Servizi di ricerca, selezione e somministrazione del Personale" - Selezione Società di somministrazione di lavoro per reclutamento Operai a Tempo Determinato per attuazione interventi previsti nel Servizio Lotta Attiva (spegnimento) agli incendi boschivi anno 2026 - CUP: G98H26000380002- CIG: BBC3A690A8 - **ESITO VERIFICA REQUISITI E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A SOCIETÀ' GI GROUP SPA.**

DETERMINA N° 247 del 22.09.2026

REGISTRO GENERALE N° 6303 del 23 SET. 2026

IL DIRIGENTE/ RUP

RICHIAMATA la propria precedente determinazione dirigenziale n. 130 del 18.06.2026 con la quale:

- 1) è stata fatta propria la proposta della Commissione Esaminatrice contenuta nel verbale di lavoro n. 4 del 16.06.2026 in seduta riservata, nel procedere all'aggiudicazione del contratto di somministrazione lavoro relativo alla procedura di gara in oggetto (CIG: BBC3A690A8) alla società GI GROUP SPA, Piazza IV Novembre, n.5, Milano CF 11629770154 (GRUPPO IVA 11412450964);
- 2) è stata disposta l'aggiudicazione in favore della società GI GROUP SPA, ai sensi dell'art. 17, comma 5, del DLgs n.36/2023, precisando che sarebbe stato proposto un contratto d'urgenza prima della stipula nei modi e nelle condizioni previste ai commi 8 e 9 dell'art. 17 del D.lgs. n.36/2023, e ciò applicando la clausola previsionale inserita nell'art. 2, comma 2, dello schema di contratto con cui si anticipava l'eventualità di tale procedura d'urgenza, in quanto gli interventi da attuare con i lavoratori somministrati sono finalizzati a garantire un servizio di interesse pubblico per evitare situazioni di pericolo per persone, animali o cose;

DATO ATTO

- che il contratto d'urgenza è stato sottoscritto con firma digitale tra le parti assumendo pienamente gli obblighi reciproci così come da schema di contratto approvato con la determina di aggiudicazione preliminare, dando atto che nel contratto così sottoscritto si sarebbe proceduto alla sottoscrizione del contratto definitivo a seguito della procedura di verifica dei requisiti dell'aggiudicatario;
- che la procedura di verifica dei requisiti, da effettuare ai sensi dell'art. 99 del D.lgs. 36/2023, è stata avviata da questa stazione appaltante e affidata al Responsabile del Servizio Segreteria AA.GG. Dott. Antonio Nicoletti;
- che per la procedura di verifica dei requisiti il RUP si è avvalso della piattaforma digitale FOVE 2.0 dalla quale è stata raccolta tutta la documentazione necessaria ad attestare la regolare partecipazione della Società GI GROUP SPA alla gara in oggetto, appurando che non sono state individuate cause di esclusione, sia per i requisiti di ordine generale (Artt. 94 e 95 del codice), che per quelli di ordine speciale (Art. 100 del codice), e tale procedura si è conclusa in data 21.09.2026, giusta nota del Responsabile Servizio Segreteria AA.GG. prot. n. 6245/2026;
- che, essendosi chiusa la fase di verifica dei requisiti con esito positivo, si considera sciolta ogni riserva di aggiudicazione differita, significando che l'aggiudicazione a favore della citata Società può essere definitiva e si può procedere alla sottoscrizione del contratto, in forma di scrittura privata, per l'affidamento dei servizi di ricerca, selezione e somministrazione del Personale a questa Comunità Montana per il servizio AIB 2026;

DOVENDO PROCEDERE

- alla presa d'atto dell'esito positivo con cui si è chiusa la fase di verifica del possesso dei requisiti effettuata ai sensi dell'art. 99 del D.lgs. 36/2023, per formalizzare la condizione amministrativa di cui all'art. 17, comma 7 del D.lgs. 36/2023 per la stipula del contratto di ricerca, selezione e somministrazione di personale di cui all'oggetto;
- alla sottoscrizione e registrazione nel repertorio dell'Ente del contratto definitivo per il formale superamento dell'affidamento sotto riserva della prestazione di servizi in argomento;

VISTO lo schema di contratto definitivo qui allegato il cui contenuto ricalca interamente quello del contratto d'urgenza approvato con Determina Dirigenziale n. 130/2026 e sottoscritto fra le parti;

RESO ED ACQUISITO il parere di cui all'art. 187, comma 3 del TUEL per la regolarità contabile delle previsioni del progetto nei documenti programmatici dell'Ente.

DETERMINA

- 1) **DI STABILIRE** che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportata.
- 2) **DI PREDERE ATTO** dell'esito positivo con cui si è concluso il procedimento della verifica dei requisiti, ex art. 99 del D.lgs. 36/2023, in capo alla Società GI GROUP SPA affidataria del servizio di ricerca, selezione e somministrazione di personale da impiegare nell'attività svolta da questo Ente relativamente all'AIB 2026, e, in ragione di ciò, sciogliere ogni riserva di aggiudicazione differita potendosi procedere all'aggiudicazione definitiva, fatto salvo comunque l'esercizio dei poteri di autotutela di cui all'art. 18, comma 2 del codice dei contratti in caso di elementi imprevisi e sopraggiunti;
- 3) **DI AGGIUDICARE**, in via definitiva, ai sensi dell'art. 17, comma 5, del DLgs n.36/2023, alla società GI GROUP SPA, la Gara telematica a procedura aperta, ex artt. 21 e 71 del D.Lgs. 36/2023, pubblicata su piattaforma elettronica e-procurement E-TEMIS per i "Servizi di ricerca, selezione e somministrazione del Personale" e volta all'individuazione di una società di somministrazione di lavoro per il reclutamento di operai a tempo determinato Servizio Lotta Attiva (spegnimento) agli incendi boschivi anno 2026 – CUP: G98H26000380002- CIG: BBC3A690A8;
- 4) **DI APPROVARE** l'allegato schema di contratto definitivo;
- 5) **DI PRECISARE** che, con l'aggiudicazione definitiva testé disposta, si potrà procedere alla sottoscrizione del contratto, con gli stessi contenuti del contratto d'urgenza già firmato, in forma di scrittura privata, secondo tempi e modalità che verranno concordati con la società GI GROUP SPA e, successivamente, alla sua formale registrazione nel repertorio dell'Ente e sul portale dell'Agenzia delle Entrate ex D.P.R. n. 131/1986;
- 6) **DI STABILIRE** che la presente determinazione: a) venga notificata alla società aggiudicataria per opportuna conoscenza; b) venga pubblicata all'albo pretorio on line dell'Ente, nella Sezione amministrazione trasparente del sito istituzionale dell'Ente, nella sottosezione "Bandi di gara e contratti", e sulla piattaforma E-TEMIS.

Roccadaspide, lì **22.09.2026**

IL DIRIGENTE
F.to Dott. Aldo Carrozza



COMUNITÀ MONTANA CALORE SALERNITANO
ALBANELLA - ALTAVILLA SILENTINA - CAMPORA - CASTEL SAN LORENZO - FELITTO -
LAURINO - MAGLIANO VETERE - MONTEFORTE CILENTO - PIAGGINE - ROCCADASPIDE - SACCO
- STIO - TRENTINARA - VALLE DELL'ANGELO

84069 ROCCADASPIDE (SA) Via Cesine Tel 0828/941000

APPROVATO CON DETERMINA DIRIGENZIALE N. 267 DEL 27 2026  mail - protocollo@pec.cmcalore.it

IL DIRIGENTE

 Dott. Aldo Carrozza

CONTRATTO DEFINITIVO

L'anno _____, il giorno ____ del mese di _____, con modalità informatiche a mezzo firma digitale per la sottoscrizione del presente contratto, sono coinvolti ed assumono le loro rispettive obbligazioni giuridiche:

- Il Dr. Aldo Carrozza, nato ad _____ (Sa) il _____ C.F.: _____, nella sua qualità di Dirigente dell'Area Tecnica e Finanziaria della Comunità Montana Calore Salernitano, nel contesto del presente atto indicato per brevità come "Amministrazione o Committente o come Utilizzatore", Codice Fiscale 82003050653,

e

- la Società _____ con sede legale in _____, iscritta al n. _____ del Registro delle Imprese di _____, Codice Fiscale _____ e partita IVA _____ - dall'altraparte - nella persona di _____ nato a _____ il _____, C.F.: _____ che interviene in qualità di LEGALE RAPPRESENTANTE di seguito indicato per brevità come "Impresa o Fornitore",

PREMESSO CHE

1. l'Amministrazione, con determina a contrarre n° 92 del 20.05.2026, ha manifestato l'intendimento di avviare una procedura ad evidenza pubblica "aperta" ai sensi dell'articolo 71 del D. Lgs. 36 del 31 marzo 2023, per l'affidamento del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato e servizi connessi nell'ambito del progetto di estinzione incendi boschivi **anno 2026**, a valere sui fondi riconosciuti dalla Regione Campania in esecuzione della delega di cui alla legge regionale 11/1996;
2. l'Amministrazione ha proceduto mediante apposito bando di gara all'esperimento del relativo appalto;
3. la predetta gara è stata aggiudicata alla Società _____;
4. l'Impresa dichiara che quanto risulta dal presente contratto e dai suoi allegati definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni e consente di acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse;
5. l'Impresa espressamente prende atto ed accetta che tutti i termini previsti dal presente contratto sono da intendersi "solari" ove non diversamente stabilito;

6. valgono le seguenti definizioni:
 - per “Committente” si intende la “Comunità Montana Calore Salernitano”;
 - per “scheda mensile riepilogativa” si intende la scheda indicante le ore lavorate (e le prestazioni da rimborsare con fatturazione separata) che sarà compilata mensilmente dal RUP e sarà trasmessa all’Impresa entro il 2° giorno lavorativo del mese successivo a quello di riferimento;
7. l'Unione Europea ha emanato il regolamento generale sulla protezione dei dati 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche in materia di trattamento dei dati personali e sulla libera circolazione di tali dati ("GDPR");
8. l'articolo 28.3 del GDPR prevede che il trattamento dei dati personali sia disciplinato da un contratto scritto che definisca alcune informazioni riguardanti il trattamento e contenga determinate disposizioni, come qui descritto in seguito; nell'ambito delle attività affidate dall'Amministrazione ovvero quelle che potranno essere affidate dall'Amministrazione in vigore di Contratto è previsto che vengano trattati dati personali disciplinati dal GDPR.

Tutto ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 – OGGETTO, LUOGO DELLA PRESTAZIONE E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

1. L’Amministrazione, nell’interesse proprio, affida all’Impresa, che accetta, la prestazione dei servizi di seguito indicati nell’OT da eseguirsi conformemente alle prescrizioni contenute nel Capitolato Tecnico:
 - a) l’affidamento del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato e servizi connessi (ricerca, selezione, formazione e gestione amministrativa e giuridica del personale da somministrare da parte dell’impresa), nell’ambito del Progetto di spegnimento incendi boschivi **anno 2026**, con termine fissato a partire dal _____.
2. Le prestazioni dovranno essere eseguite secondo le modalità, le condizioni e i termini stabiliti nel presente contratto e nel Capitolato Tecnico.
3. Si precisa che in virtù della natura complessa e articolata delle predette attività contrattuali, le stesse sono meglio specificate e disciplinate nel Capitolato tecnico.
4. I servizi oggetto del presente contratto dovranno essere erogati presso le sedi indicate nel Capitolato Tecnico.
5. È designato quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 15 del D. Lgs. n. 36/2023, il *Dr. Aldo Carrozza*; e quale Responsabile dell’esecuzione *Arch. Michele De Rosa*;
6. L’Impresa comunicherà con nota a parte alla Committente il nominativo del Responsabile del Contratto, il quale assume il ruolo di referente per tutte le attività previste dal presente Contratto;

ARTICOLO 2 – VALIDITA' E DURATA CONTRATTUALE

- 1. Il presente contratto è eseguito d'urgenza su richiesta dell'Amministrazione nei modi e alle condizioni previste ai commi 8 e 9 dell'art. 17 del D. Lgs. n° 36/2023. Ha validità dalla sua sottoscrizione. Successivamente alla verifica dei requisiti, il presente contratto assumerà la veste di contratto definitivo per ratifica delle parti, senza che le obbligazioni assunte abbiano pendenze insolute.**
2. Considerato che il presente contratto è stipulato nell'ambito del Progetto di Lotta Attiva (spegnimento) agli incendi boschivi anno 2026, a valere sulle risorse regionali il cui termine ultimo di realizzazione è fissato, salvo proroghe, al _____, la sua durata complessiva è di circa tre mesi, che decorrono dalla "Data di avvio" la quale cadrà verosimilmente nel mese di giugno (ultima decade).
3. L'Amministrazione si riserva la facoltà in corso di esecuzione di modificare la durata del contratto, con comunicazione inviata a mezzo PEC al Fornitore, prorogandola per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per il completamento del servizio AIB
4. Qualora circostanze speciali impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, l'Amministrazione si riserva di sospendere l'esecuzione delle stesse, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime, nel rispetto della normativa vigente fissata dal Codice.

ARTICOLO 3 – RESPONSABILE DEL CONTRATTO

1. Il Fornitore si impegna a fornire, entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data di stipula del contratto, il nominativo del Responsabile del Contratto, preposto alla sovrintendenza dell'esecuzione del presente contratto, impegnandosi altresì a comunicare tempestivamente all'Amministrazione eventuali variazioni del suo nominativo. Il Responsabile del Contratto sarà l'interlocutore dell'Amministrazione per qualsiasi adempimento contrattuale inerente al servizio e garantirà la corretta organizzazione dello stesso servizio nonché, in particolare, l'assoluta e continua indipendenza tra il personale del Fornitore e quello dell'Amministrazione.
2. In considerazione di quanto precede, il Responsabile del Contratto, per quanto di propria competenza, attiverà all'interno dell'Impresa e altresì nell'ambito dei rapporti tra l'Impresa e l'Amministrazione, tutte le necessarie procedure organizzative, nonché gli opportuni flussi comunicativi, affinché le risorse coinvolte, a vario titolo, nell'erogazione della Somministrazione, non siano, né si ritengano, in alcun modo i) assoggettate al potere organizzativo, direttivo e disciplinare da parte dell'Amministrazione, ovvero ii) assoggettate ad attività di vigilanza e controllo sull'esecuzione dell'attività lavorativa da parte dell'Amministrazione, ovvero iii) inserite nell'organizzazione dell'Amministrazione.
3. L'impresa è, inoltre, tenuta a comunicare all'Amministrazione ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire all'Amministrazione entro 10 (dieci) giorni dall'intervenuta

modifica.

ARTICOLO 4 - MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA

4. L'Amministrazione si riserva la facoltà di apportare modifiche non sostanziali al presente contratto ai sensi dell'art. 120, comma 5, del D. Lgs 36/2023, precisando che le variazioni che potrebbero essere introdotte deriveranno dal cambiamento nel numero degli operai da somministrare soltanto per alcune unità (da 1 a 5), sulla base di alcune valutazioni tecniche che potrebbero essere prese in considerazione dalla Direzione dei Lavori del progetto. La variazione delle suddette unità lavorative da somministrare potrebbe essere in aumento o in diminuzione al numero fissato negli atti di gara (n. 42).
5. L'Amministrazione si riserva la facoltà di apportare modifiche che non alterino fortemente il valore complessivo del costo del corrispettivo da pagare di cui al successivo art. 10, nei limiti previsti all'art. 120, comma 3 del citato D. Lgs 36/2023
6. Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dal Fornitore se non approvata dall'Amministrazione nel rispetto e nei limiti di quanto previsto dal citato art. 120 del D. Lgs. 36/2023 e qualora effettuate, non daranno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e comporteranno, a carico del Fornitore, l'obbligo di rimessa in pristino della situazione preesistente.
7. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 120, D. Lgs. 36/2023.

ARTICOLO 5 – OBBLIGHI E ADEMPIMENTI A CARICO DELL'IMPRESA

1. Nell'adempimento degli obblighi di cui al presente Contratto non viene applicata la Clausola Sociale (art. 31 del CCNL per le categorie delle Agenzie per il Lavoro) in quanto l'Ente Appaltante non ha in forza nessun lavoratore somministrato.
2. Nell'adempimento degli obblighi di cui al presente contratto, inoltre, si terrà conto di quanto chiarito dalla Committente in sede di gara in risposta ai quesiti posti dagli OO.EE.
3. Sono a carico dell'Impresa, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, così come meglio definito nell'OT, nel Capitolato Tecnico, nonché i connessi oneri assicurativi.
4. L'Impresa si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e nei suoi allegati. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti

dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico dell'Impresa, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre. L'Impresa non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti della Committente.

5. L'Impresa si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla Committente, nonché a dare immediata comunicazione a quest'ultima di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.
6. L'Impresa si obbliga a consentire all'Amministrazione di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto, impegnandosi a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
7. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa degli obblighi di cui ai precedenti commi, la Committente, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.
8. Ai sensi di quanto stabilito all'art. 104 del D. Lgs. n. 36/2023, la Committente esegue in corso d'esecuzione le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine, il Responsabile Unico del Procedimento accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto siano svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento.
9. L'impresa è tenuta a comunicare alla Committente ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici ed amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire alla Committente entro 10 giorni dall'intervenuta modifica.

ARTICOLO 6 - RISORSE IMPIEGATE DALL'IMPRESA

1. I lavoratori somministrati che svolgeranno le attività oggetto del presente contratto dovranno rispondere alle caratteristiche descritte nel Capitolato Tecnico.
2. Per le prestazioni richieste, l'Aggiudicatario si obbliga ad avvalersi di personale specializzato dotato delle certificazioni richieste nella documentazione di gara con contratto di lavoro subordinato ovvero di somministrazione di lavoro ovvero con rapporto di lavoro comunque riconducibile a una delle tipologie contrattuali ammesse dalla Legge n. 183/2014 e successivi Decreti attuativi, nei limiti e alle condizioni previsti nel presente contratto e suoi allegati.
3. L'Impresa, nel caso in cui debba provvedere alla sostituzione di una risorsa coinvolta nella esecuzione delle prestazioni contrattuali, dovrà comunicare la motivazione all'Amministrazione e consegnare a quest'ultima, con un preavviso di 3 giorni solari, il curriculum della nuova figura professionale.
4. Nell'ipotesi di cui al precedente comma 3 del presente articolo, la Committente si riserva la facoltà di valutare l'idoneità della nuova figura professionale proposta, entro il termine di 3 giorni lavorativi dal ricevimento del relativo curriculum.
5. Ove la Committente ritenga la figura professionale proposta non idonea allo svolgimento dell'attività contrattuale, la medesima ne darà comunicazione all'Impresa, la quale si impegna a procedere ad una nuova proposta entro il termine di ulteriori 3 giorni lavorativi dalla predetta comunicazione.
6. L'Impresa riconosce all'Amministrazione la facoltà di richiedere la sostituzione di unità del personale addetto alle prestazioni che a seguito di verifica fossero ritenute non idonee alla perfetta esecuzione della fornitura. In tal caso il Fornitore si obbliga a procedere alla sostituzione delle risorse entro il termine di 3 giorni dalla comunicazione via PEC da parte dell'Amministrazione e a garantire la continuità del team di lavoro.
7. Nel caso in cui l'Impresa proceda alla sostituzione della figura professionale senza la necessaria preventiva valutazione ed autorizzazione della Committente, quest'ultima si riserva, previa contestazione dell'addebito, di valutare eventuali richieste sostitutive.
8. L'Impresa prende atto che la Committente, al fine di ottenere la massima qualità professionale del servizio reso, si riserva la facoltà di verificare, in ogni momento dell'esecuzione del presente contratto, la corrispondenza della qualità del servizio e delle figure professionali effettivamente impiegate rispetto a quanto indicato negli Allegati al Contratto.
9. Si precisa che le nuove figure professionali devono avere attestati ed esperienze, in tipologia e durata, non inferiori alla risorsa da sostituire.
10. L'Amministrazione si riserva di verificare la corretta applicazione di quanto sopra da parte del Responsabile del Contratto, nonché di applicare le relative penali in caso di mancato adempimento.
11. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa degli obblighi di cui ai precedenti commi, la Committente, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto

di diritto il presente contratto.

12. L'Impresa è obbligata ad osservare scrupolosamente quanto stabilito dalle leggi vigenti in materia di obblighi assicurativi, assistenza e previdenza, nonché di rapporto di lavoro in genere, ed a provvedere a tutti gli obblighi derivanti dal contratto collettivo di lavoro di categoria applicabile.
13. L'Impresa si obbliga, altresì, fatto salvo il trattamento di miglior favore, a continuare ad applicare i citati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro suddetti vincolano l'Impresa anche nel caso in cui questa non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Contratto.
14. In materia di infortuni e di sicurezza sul lavoro restano applicate le norme vigenti con attribuzioni delle responsabilità all'Impresa o alla Committente a seconda delle previsioni di legge.

ARTICOLO 7 - VERIFICA DI CONFORMITÀ

1. In corso di contratto, la Committente effettuerà la verifica di conformità delle prestazioni volta a riscontrare che l'oggetto del contratto, in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni del Contratto ed dei suoi Allegati. Il tutto nelle modalità e termini stabiliti nella documentazione di gara.
2. Il Direttore dell'esecuzione con cadenza mensile e, comunque, non oltre l'8° giorno lavorativo successivo alla fine del mese di riferimento:
 - effettuerà la verifica di conformità sulle attività svolte dall'agenzia;
 - quantificherà le ore di lavoro effettivamente svolte dai lavoratori somministrati e gli elementi che saranno oggetto di rimborso e/o di fatturazione separata.
3. A tal fine il Direttore dell'esecuzione sottoscriverà un'apposita scheda ("scheda mensile riepilogativa") indicante le ore lavorate (e le prestazioni da rimborsare con fatturazione separata) che sarà trasmessa all'Agenzia, entro il 2° giorno lavorativo del mese successivo a quello di riferimento.
4. La data di trasmissione di tale "scheda mensile riepilogativa" è da considerare "data di accettazione del servizio", ai fini della successiva fatturazione.
5. Le verifiche, in corso di esecuzione del contratto, verranno ripetute con cadenza mensile. Nel caso di esito positivo di ogni verifica di conformità, la data di trasmissione di ogni "scheda mensile riepilogativa" compilata dal Direttore dell'Esecuzione e contenente le informazioni di cui al precedente comma 3 verrà considerata quale "Data di Accettazione del Servizio", relativamente alle attività verificate da parte della Committente.
6. Nell'ipotesi in cui la verifica di conformità dia esito negativo, al punto da configurare grave inadempimento, la Committente, ferma restando l'applicazione delle penali, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto ai sensi dell'articolo 14 delle condizioni generali,

“Risoluzione”, nonché dell’art. 1456 c.c..

7. Tutti gli oneri derivanti dalla verifica di conformità si intendono a carico dell’Impresa.

8. In caso di esito positivo della verifica di conformità finale, la Committente rilascerà il “certificato di verifica di conformità” qualora risulti che il fornitore abbia regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali, nel rispetto di quanto previsto all’art. 116, D.Lgs. n. 36/2023.

9. Su richiesta dell’Impresa, la Committente emetterà il certificato di esecuzione prestazioni dei servizi (CES), coerentemente al modello predisposto dall’A.N.AC.. Il certificato verrà emesso solo a seguito della verifica di conformità positiva di tutte le prestazioni oggetto del contratto di cui all’art.1 S.

ARTICOLO 8 – PENALI

1. Sia le penali previste all’interno del presente Contratto, sia quelle previste nel Capitolato Tecnico verranno applicate previa contestazione dell’addebito e valutazione delle deduzioni addotte dall’Impresa e da questa comunicate alla Committente nel termine massimo di giorni 15 gg. dalla stessa contestazione.
2. Le penali applicabili sono quelle disciplinate dall’art. 126 del Codice dei Contratti.

ARTICOLO 9 - IMPORTO GLOBALE MASSIMO E CORRISPETTIVO

1. Il valore stimato del Contratto è pari ad _____ IVA esclusa. Tale importo include il monte retributivo/contributivo da corrispondere ai lavoratori somministrati presso l’Amministrazione, ivi compreso il corrispettivo offerto in sede di gara (indicata al successivo comma 2), nonché della prestazione di tutti i servizi connessi e indicati nel Capitolato Tecnico.
2. Detto importo ha carattere presuntivo, poiché il numero di risorse, la durata delle singole missioni di somministrazione, ed il relativo valore delle retribuzioni e contribuzioni, sarà determinato sulla scorta dei contratti di somministrazione effettivamente attivati nonché dalla loro effettiva durata. L’importo indicato, pertanto, non è in alcun modo impegnativo e vincolante per l’Amministrazione.
3. Il corrispettivo, come quantificato a seguito dell’offerta di gara, è pari a _____ (in sede di gara è stato offerto il 35% di ribasso), a cui aggiungere IVA al 22% pari ad € _____.
4. Il corrispettivo contrattuale si riferisce all’esecuzione dei servizi a perfetta regola d’arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.
5. Il corrispettivo è accettato dall’Impresa in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, a tutto suo rischio, ed è pertanto invariabile ed indipendente da qualsiasi imprevisto o eventualità.

ARTICOLO 10 - FATTURAZIONE E PAGAMENTO

1. L’emissione delle fatture avverrà con le seguenti modalità:

- l'Impresa potrà emettere fattura (per la parte concernente le ore di lavoro ordinarie) a termine del mese di riferimento, a decorrere dalla relativa "Data di accettazione del servizio" di cui al Capitolato Tecnico;
- l'Impresa potrà emettere fattura (per la parte concernente le ore di lavoro straordinarie) a termine del mese di riferimento, a decorrere dalla relativa "Data di accettazione del servizio" di cui al Capitolato Tecnico;
- l'Impresa potrà emettere fattura (per la parte concernente la fatturazione separata di cui al Capitolato Tecnico) a termine del mese di riferimento, a decorrere dalla relativa "Data di accettazione del servizio" di cui al Capitolato Tecnico.

2. Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, la Committente procederà ad acquisire, <eventuale nel caso di subappalto anche per il subappaltatore>, il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti; ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dalla Committente, non produrrà alcun interesse.
3. La Committente, al ricorrere dei presupposti di legge, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 5.000,00, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui la società Equitalia S.p.A. comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario la Committente applicherà quanto disposto dall'art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra.
4. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito.
5. Si precisa che:
 - le fatture per ore ordinarie e straordinarie dovranno essere prodotte unitamente e in conformità alla "scheda mensile riepilogativa" sottoscritta dal Direttore dell'Esecuzione per il mese di riferimento;
 - le fatture per rimborso (fatturazione separata) dovranno essere prodotte unitamente alla documentazione utile ai fini della comprova degli avvenuti pagamenti.
6. Le predette fatture - corredate della documentazione in precedenza espressa – saranno pagate entro 30 giorni, secondo le modalità di cui alla vigente normativa, D.Lgs. 231/2002 e s.m.i..
7. Il bonifico, previo accertamento della Committente della/e prestazione/i svolta/e, verrà effettuato sul conto corrente dedicato alle transazioni di commesse pubbliche ai sensi dell'articolo 3 comma 1 della Legge 13 agosto 2010 n. 136. La dichiarazione sul conto corrente dedicato che dovrà contenere le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul detto conto, nonché il numero di repertorio sopra indicato, dovrà pervenire alla Committente entro 7 giorni

dalla accensione del conto, se di nuova apertura, oppure nel caso di conti già esistenti dalla loro prima utilizzazione. La Società si impegna a rendere note, con le stesse modalità di cui sopra, eventuali successive variazioni del conto corrente. Fino a quando tale comunicazione non sarà pervenuta alla Committente, i pagamenti effettuati sul numero di contocorrente precedentemente espresso avranno effetto liberatorio.

8. Il Fornitore, ai sensi dell'articolo 3, comma 1 della citata L. n. 136/2010, si impegna ad effettuare il pagamento di eventuali subfornitori o subappaltatori attraverso bonifici bancari o postali che riportino il numero di CIG del presente contratto, utilizzando il conto corrente dedicato comunicato alla Committente.
9. In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.L., maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto nell'art. 5 del D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.

ARTICOLO 11 - OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, si conviene che la Committente, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa con pec o fax qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136.
3. Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, secondo periodo della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.
4. Il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione alla Committente e la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede la Committente.
5. Il Fornitore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti,

verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.

6. La Committente verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla succitata Legge. Con riferimento ai contratti di subfornitura, il Fornitore si obbliga a trasmettere alla Committente, oltre alle informazioni sui sub-contratti di cui all'art. 105, comma 2, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR n. 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto, sia stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla succitata Legge, restando inteso che la Committente, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla presenza di quanto attestato, richiedendo all'uopo la produzione degli eventuali sub-contratti stipulati, e, di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.
7. L'Impresa è tenuta a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
8. Ai sensi della Determinazione dell'AVCP (ora A.N.AC.) n. 10 del 22 dicembre 2010, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato.

Firme digitali